

# Special Assist

Fiscal  
Assist  
2015



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:  
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

 **Euroconference**

*In esclusiva per*

 **TeamSystem®**

## SPECIALE

## LEGGE N. 161 DEL 30/10/14

**“DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI  
DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA - LEGGE EUROPEA 2013-BIS”  
(G.U. N. 261 DEL 10/11/14)  
ENTRATA IN VIGORE 25/11/14**

**Società tra avvocati**

La ragione sociale della società tra avvocati dovrà contenere l'indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata “s.t.a.”.

È soppresso, tra gli elementi costitutivi della ragione sociale, il riferimento al nome e al titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più soci, seguito dalla locuzione "ed altri".

Si ricorda che nella ragione sociale non può esservi l'indicazione del nome di un socio avvocato che non fa più parte della società, salvo diverso accordo tra la società e il socio cessato o i suoi eredi. In quest'ultimo caso il nome deve essere affiancato dall'indicazione “ex socio” o “socio fondatore”, purché non sia mutata l'intera compagine dei soci professionisti presenti al momento della cessazione della qualità di socio.

Art. 2

**Estensione delle deduzioni/detractions previste per i residenti anche ai residenti in altri Paesi UE o SEE che producono in Italia la maggior parte del loro reddito**

Modificato, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/14, il regime fiscale dei contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, producono o ricavano la maggior parte del loro reddito in Italia. Prima della modifica legislativa, nei confronti dei non residenti (di ogni Paese) l'imposta si applicava sul reddito complessivo e sui redditi tassati separatamente in base agli artt. da 1 a 23 del Tuir, ma dal reddito complessivo non erano deducibili gli oneri, né era possibile scomputare le detrazioni previste per i soggetti residenti. In particolare, per tali soggetti erano:

- deducibili soltanto gli oneri di cui alle lett. a), g), h), i), e l) dell'art. 10, co. 1, Tuir;
- scomputabili soltanto le detrazioni di cui all'art. 13, nonché quelle di cui all'art. 15, co. 1, lett. a), b), g), h), h-bis) e i), e dell'art. 16-bis (non erano scomputabili le detrazioni per carichi di famiglia).

Con la modifica legislativa in esame è stato aggiunto all'articolo 24 del Tuir il comma 3-bis con il quale sono estese le agevolazioni fiscali – relative alle deduzioni e alle detrazioni – anche ai soggetti, fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'UE o dello SEE che assicurino un adeguato scambio di informazioni, i quali producano almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia e che nello Stato di residenza non usufruiscano di agevolazioni fiscali analoghe.

Pertanto, il calcolo dell'imposta avverrà, per tali soggetti (sono esclusi i soggetti non residenti diversi da quelli residenti in Paesi UE o SEE per i quali continuano ad applicarsi le limitazioni previste dall'art. 24 del Tuir) secondo le regole ordinarie, ossia in base alle disposizioni di cui agli artt. da 1 a 23 del Tuir, previste per i contribuenti residenti in Italia.

È prevista l'emanazione di un decreto attuativo della disposizione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 7,  
comma 1 e 2

## Special Assist

<p><b>Possono accedere al regime dei “nuovi minimi” anche i soggetti residenti in uno Stato UE o SEE che assicuri un adeguato scambio di informazioni, i cui redditi siano prodotti in Italia per almeno al 75% il reddito complessivamente prodotto</b></p> <p>Modificato l’art. 1, co. 99 L. 244/2007 che limitava l’accesso alla disciplina del regime dei c.d. “contribuenti minimi” ai soli soggetti residenti. In particolare è ora prevista l’esclusione da detto regime, di tutti i soggetti non residenti ad eccezione dei soggetti residenti in uno degli Stati UE o SEE che assicuri un adeguato scambio di informazioni i cui redditi siano prodotti nel territorio dello Stato italiano per almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.</p>	<p><i>Art. 7, comma 3</i></p>
<p><b>Imposta sulle successioni e donazioni: esenzione in favore degli enti senza scopo di lucro, delle fondazioni e delle associazioni costituite in Paesi UE o SEE, nonché in materia di titoli del debito pubblico.</b></p> <p>Equiparati - ai fini della non soggezione all’imposta sulle successioni e donazioni dei relativi trasferimenti a loro favore - gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituite negli Stati appartenenti all’Unione europea o aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), ai medesimi enti di nazionalità italiana. Per gli altri enti pubblici, fondazioni e associazioni istituiti in tutti gli altri Stati continua a valere, a tali fini, la condizione di reciprocità.</p> <p>È stato, inoltre, modificato, l’elenco dei beni non compresi nell’attivo ereditario di cui all’art. 12 co. 1, D.lgs. n. 346/1990, al fine di escludere anche i titoli del debito pubblico e gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o ad essi equiparati, emessi dagli Stati appartenenti all’UE o aderenti al SEE. In particolare, tra le altre esclusioni previste, le lettere h) e i) del citato co. 1, ora prevedono:</p> <p>h) i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, ivi compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio Economico europeo;</p> <p>i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, ivi compresi i titoli di Stato e gli altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge.</p>	<p><i>Art. 8</i></p>
<p><b>Modifiche alla disciplina dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato</b></p> <p>Ristretto l’ambito di applicazione dell’imposta sul valore delle attività finanziarie (IVAFE) detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Infatti, in luogo del più ampio riferimento alle “attività finanziarie”, in base alla nuova formulazione l’imposta si applica ai soli prodotti finanziari, ai conti correnti ed ai libretti di risparmio detenuti all’estero.</p> <p>È stato, inoltre, specificato che l’IVAFE si applica ai soli prodotti finanziari (aliquota del 2 per 1.000 a decorrere dal 2014), mentre per i conti correnti e per i libretti di risparmio l’imposta è stabilita in misura fissa (imposta annuale di bollo pari a 34,20 euro sugli estratti conto, inviati dalle banche ai clienti, nonché sugli estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali).</p> <p>Le nuove disposizioni decorrono dal periodo d’imposta relativo all’anno 2014.</p>	<p><i>Art. 9</i></p>

## Special Assist

<p><b>Riscossione coattiva delle entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio UE</b>  <b>Modificate alcune disposizioni concernenti la riscossione di dazi doganali e Iva all'importazione.</b></p>	<p><b>Art. 10</b></p>
<p><b>Pagamenti in pendenza di processo</b> – è stato stabilito che il pagamento delle citate risorse proprie, non è disciplinato in base ai criteri generali dell'articolo 68 D.lgs. n. 564/1992 (iscrizione a ruolo in pendenza di processo), bensì dalle disposizioni del codice doganale comunitario e dalle altre disposizioni dell'UE in materia e dunque, il pagamento non si sospende in caso di ricorso.</p> <p><b>Niente sospensione delle azioni cautelari ed esecutive</b> - ai dazi doganali e Iva all'importazione non si applica l'art. 1, co. 544, L. n. 228/2012; per tali imposte, dunque, non è prevista la sospensione di 120 giorni delle azioni cautelari ed esecutive decorrenti dall'invio della comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo, concessa in via generale per gli importi fino a 1.000 euro.</p> <p><b>Non applicabile la sanatoria per i debiti fiscali di piccolo importo</b> – non sono applicabili a dazi doganali e Iva all'importazione le norme che regolamentano la sanatoria per i debiti fiscali di modesta entità (art. 1 co. 527, 528 e 529, L. n. 228/2012 – legge di stabilità 2013). Al riguardo, si ricorda che il comma 527 della citata disposizione ha introdotto, a decorrere dall'1/7/13, l'annullamento automatico per i debiti fiscali fino a 2.000 euro (comprensivi di capitale, interessi e sanzioni), purché iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31/12/99. Il successivo comma 529, ha previsto, inoltre, che ai crediti iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31/12/99 (indipendentemente dall'importo) non si applica la disciplina della discarico per inesigibilità contenuta negli articoli 19 e 20, D.lgs. n. 112/1999.</p>	
<p><b>Disciplina dei ritardi nei pagamenti tra privati, e fra le pubbliche amministrazioni e i privati</b>  <b>Introdotta delle modifiche alla disciplina dei ritardi nei pagamenti con particolare riferimento alle transazioni con la pubblica amministrazione.</b></p>	<p><b>Art. 24</b></p>
<p><b>Definizione di transazioni commerciali</b> - fornita l'interpretazione autentica della definizione di transazioni commerciali di cui all'art. 2, co. 1, lett. a) D.lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). La definizione di transazioni commerciali, ivi considerata, comprende i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e PA, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. All'interno delle transazioni commerciali così definite sono ricompresi anche i contratti pubblici, previsti dall'art. 3, co.3, del codice degli appalti di cui al D.lgs. n. 163/2006, ossia i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.</p> <p><b>Termini di pagamento e tasso del codice dei contratti pubblici</b> - le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento, contenute nel Codice dei contratti pubblici e nel relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010), nonché in altre leggi speciali, che prevedono termini e tassi difforni, rispettivamente, da quelli previsti dall'art. 4, co. 2, D.lgs. n. 231/2002 e da quelli previsti dal successivo art. 5, si applicano solo se più favorevoli per i creditori. A mente delle citate disposizioni:</p> <p>1) Termini previsti ai fini della decorrenza degli interessi di mora (art. 4, co. 2, D.lgs. n.231/2002):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;</li> <li>• 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;</li> <li>• 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;</li> </ul>	

# Special Assist

- 30 giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una PA le parti possono pattuire (in modo espresso) un termine di pagamento superiore a quello sopra indicato, quando ciò sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

In ogni caso i termini non possono essere superiori a 60 giorni.

2) Saggio degli interessi (art. 5 D.lgs. 231/2002). Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Tasso di riferimento:

- 1° semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo - saggio in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
- 2° semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo – saggio in vigore il 1° luglio di quell'anno.

Inoltre, è stato stabilito che le prassi relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, quando risultano gravemente inique per il creditore, danno diritto al risarcimento del danno.

Infine, a tal fine è stato stabilito che:

- è considerata gravemente iniqua la prassi che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova contraria;
- è prevista la presunzione di grave iniquità per la prassi che esclude il risarcimento per i costi di recupero del credito.

## **Obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni**

**È stato previsto che la relazione dell'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione deve illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa.**

**Quando la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti, la relazione deve menzionare:**

- l'elaborazione della relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti;
- il registro delle imprese presso il quale tale relazione è depositata.

Relativamente alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali è stato stabilito che quando una fusione transfrontaliera per incorporazione è realizzata da una società che detiene almeno il 90%, ma non la totalità, delle azioni, quote o altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell'assemblea della società incorporata, i seguenti documenti sono richiesti soltanto qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la società incorporata:

- relazione dell'organo amministrativo sul progetto di fusione, che illustra in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote (art. 2501-*quinquies* c.c.), e
- relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote (art. 2501-*sexies* c.c.)
- situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione.

Art. 27

# Special Assist

**Consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura**

Prevista una riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato (applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa) in agricoltura, allevamento, silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra, da attuarsi con successivo decreto ministeriale.

*Art. 34*